

1 luglio 2015 12:05

Immigrazione e sanatoria 2012 -Il Ministero ci ripensa, dinieghi illegittimi: possibile il riesame delle domande

di [Emmanuela Bertucci](#)



A quasi tre anni di distanza dalla chiusura della sanatoria 2012 (art. 5 D. lgs. 109/12), una circolare del Ministero dell'Interno riapre le speranze per stranieri e datori di lavoro che si erano visti rigettare la propria domanda.

La questione e' partita da Brescia - quarta provincia per numero di domande di sanatoria ricevute (sul podio Milano, Roma e Napoli) - dove la percentuale di rigetti e' stata altissima: quasi l'80%. A livello nazionale, i dati statistici reperibili si fermano al numero di domande presentate (134.576 domande al 17 ottobre 2012 (http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_17_Emersione_2012_-_Report_conclusivo.pdf)) e al numero di domande accolte al 16 aprile 2013 (23.255 (http://www.stranieriinitalia.it/speciale_regolarizzazione_2012-regolarizzazione._centomila_ancora_in_attesa_bocciato_uno_su_tre_16989.html) domande), non ci sono pero' dati ufficiali sulla chiusura della sanatoria.

Troppi rigetti, interpretazioni troppo restrittive della norma da parte delle Prefetture, e cosi' intervengono il [Consiglio di Stato \(parere n. 395/2015 del 1 aprile 2015\)](#) e il [Ministero dell'Interno – Dipartimento delle libert  civ  e l'immigrazione \(circolare del 4 maggio 2015\)](#) a cercare di porre rimedio.

La circolare rimette, infatti, “ in gioco” tutte le domande di regolarizzazione rigettate per i seguenti motivi:
- quando e' stata fornita prova della permanenza in Italia tramite documentazione - proveniente da organismi pubblici – con data antecedente al 31 dicembre 2011;
- quando la certificazione non sia stata ritenuta proveniente da organismi pubblici.

La sanatoria 2012 prevedeva la possibilit  di regolarizzare i lavoratori extracomunitari clandestini occupati alle dipendenze da almeno tre mesi, “*presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente*”, per i quali la prova della “*presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici*”.

Il Ministero chiarisce due punti fondamentali:

- 1) ai fini dell'accoglimento della domanda **non e' necessario provare la presenza in Italia con documentazione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 2011 ma il requisito e' soddisfatto anche se la prova della presenza in Italia e' relativa a periodi precedenti** (esempio, certificato medico del novembre 2011, o del gennaio 2010);
- 2) la prova della presenza in Italia fornita con **certificazione medica rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale o da medici convenzionati e' sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.**

In merito al secondo punto, alcune Prefetture non ritenevano idonee le certificazioni mediche rilasciate dal SSN o da medici convenzionati sul presupposto che lo straniero irregolare non e' iscritto al servizio sanitario nazionale e quindi il medico avrebbe operato in regime privatistico, da libero professionista, pur essendo magari ospedaliero.

Il Consiglio di Stato ha richiamato a ragionevolezza le Prefetture, sottolineando la funzione della sanatoria, che in quanto tale deve dare la piu' ampia possibilit  di regolarizzazione: “[...] *si tratta dell'attuazione di una direttiva europea che specificamente invita gli Stati membri a un'applicazione estensiva e visto che anche il legislatore ha*

*lasciato ampi spazi di interpretazione, **deve essere interpretato considerando le grandi difficoltà degli stranieri presenti sul territorio dello Stato di intrattenere contatti con gli enti e con le strutture pubbliche, nel senso di dare un significato pratico e ampio per l'applicazione della sanatoria di emersione dal lavoro irregolare***"

Chiedere ad un clandestino di provare la propria clandestinità tramite documentazione pubblica è chiaramente una contraddizione in termini.

Sia il parere del Consiglio di Stato che la circolare ministeriale si occupano, da ultimo, di un altro aspetto: eventuali uscite o reingressi in Italia successivi al 31 dicembre 2011 non sono ostativi all'accoglimento della domanda "fin quando sono effettuate in rispetto delle norme che regolano i rispettivi rapporti di lavoro per i quali si chiede la regolarizzazione (ferie ordinarie, brevi permessi previsti dai rispettivi contratti di categoria, giorni festivi o liberi)". Si presuppone quindi che una volta "fatto emergere" il rapporto di lavoro a nero, anche nelle more dell'accoglimento della domanda, il datore di lavoro applichi immediatamente la normativa lavoristica e i contratti collettivi.

Datori di lavoro e lavoratori, la cui domanda sia stata rigettata per i motivi indicati, potranno quindi chiedere il riesame in autotutela della propria pratica chiedendo che la domanda venga riesaminata e accolta sulla base della nuova interpretazione ministeriale.

La circolare infatti specifica che il riesame non verrà compiuto d'ufficio, ma avverrà **solo su istanza di parte.**

Resta un problema. A distanza di tre anni quale lavoratore clandestino la cui domanda sia stata rigettata continua a lavorare a nero per lo stesso datore di lavoro? E quindi che ne sarà delle istanze di riesame in autotutela presentate da chi non ha più contatti con quel datore di lavoro?

Anche qui, ragionevolezza e analogia vorrebbero che in questi casi venga rilasciato un **permesso di soggiorno per attesa occupazione**: ragionevolmente perché altrimenti non avrebbe senso la circolare in esame; analogicamente perché il d.l. 79/2013 (convertito con legge n. 99/2013) e precedenti circolari hanno stabilito che in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del perfezionamento della procedura al lavoratore venga rilasciato questo tipo di permesso.